

I. Che siano abolite tutte le leggi sinora emanate sulle Cedole.

II. Tutte le Cedole sin da questo giorno perderanno *tre quarti* del loro valore nominale, di qualunque somma esse siano. Una Cedola di Scudi *Cento*, per esempio, avrà corso per il valore di Scudi *Venticinque*, e così a proporzione tutte le altre Cedole *inferiori*, o *superiori* agli Scudi *Cento*.

III. Tutti i debiti contratti *da due anni* sino a questo giorno, senza la special convenzione del pagamento in moneta reale, e così ancora tutti i depositi, saranno pagati in Cedole, colla diminuzione della metà del suo valor nominale. I crediti poi maturati, e i depositi fatti da un anno sino a questo giorno, saranno pagati in Cedole, secondo l'intero loro valore nominale, e senza la riduzione della metà.

IV. I debiti posteriori a questa legge, come gli anteriori agli ultimi *due anni*, saranno pagati colle Cedole ridotte come nel secondo Articolo.

V. Sarà fra tre giorni stabilita una Amministrazione di Beni Nazionali, ed Ecclesiastici, nella quale saranno posti anche i Beni provenienti da soppressioni. Ogni proprietario di Cedole avrà il diritto d'indicare a questa Amministrazione i Beni, che desidera acquistare, e l'Amministrazione sarà obbligata sulla richiesta del compratore di farla stimare in termine di *venti giorni*, e la vendita pubblica si farà all'incanto con Editti Invitatorj dentro il *mese seguente*, colla prelazione, a prezzo uguale, del primo Requirente. Si esporranno alla vendita pubblica anche i Beni enfiteutici Camerali, e del Patrimonio Ex-Gesuitico, preferendo sempre l'Enfiteuta attuale in parità di prezzo, e assicurandogli il compenso de' miglioramenti fatti nel fondo Enfiteutico.

VI. Tutte le Cedole che saranno date in pagamento de' suddetti fondi, saranno pubblicamente bruciate, proclamando la loro quantità, e la provenienza dalla vendita fatta.

VII. Dal giorno della pubblicazione di questa legge gli Amministratori della Cassa Nazionale non avranno più facoltà di creare altre Cedole senza una legge espressa di tutta la Nazione legittimamente rappresentata.

VIII. La Cassa Nazionale non dovrà più ricevere alcun deposito.

IX. La moneta di rame da *quattro*, e da *due bajocchi*, perderà dopo *quindici giorni* dalla data del presente Decreto il *quarto*

del suo valore nominale, e dopo altri quindici giorni si ridurrà alla metà del medesimo presente valore.

X. La moneta mista continuerà a diminuire il suo valore nominale colla distinzione, gradazione, e ne' termini prescritti dalla legge de' 28. Novembre 1797. del passato Governo.

XI. I pagamenti convenuti nelle divise monete erose, o miste, e scaduti prima di questo giorno, si faranno secondo il valore di queste monete, corrente al tempo del contratto.

XII. I frutti de' luoghi di Monte decorsi fino al presente giorno si pagheranno immediatamente colle Cedole non ridotte, ma secondo il loro antico valore nominale. Da questo giorno in poi i frutti de' Luoghi di Monte saranno ridotti all'uno e mezzo per cento; e fintantochè vi saranno Cedole, si pagheranno con Cedole di corso, cioè valutate per il solo quarto del loro valore nominale. I frutti de' Luoghi di Monte cantanti a favore de' Banchi della Pietà, e di S. Spirito non saranno più pagati, e restando annullato il credito. Rispetto agli altri Debiti Camerali fruttiferi, ne resta sospeso il pagamento per prenderne considerazione in appresso.

XIII. L'Esecuzione del presente Editto è rimessa al Ministro delle Finanze.

I Consoli della Repubblica Romana, Riganti Presidente, Bassi, Bonelli, Costantini, Pessuti. Angelucci

Il Segretario Generale del Consolato

Basal

LIBERTA'

N° 81.

EGUAGLIANZA

Al Quartiere Generale di Roma li 25. Ventoso Anno 6.

della Repubblica Francese una è indivisibile.

Massena Generale in Capo ai Cittadini Consoli

della Repubblica Romana.

L'Editto relativo alle Cedole, eccitando, Cittadini Consoli li più vivi richiami, vogliate bene ordinarne subito la revoca, per prenderne con matura cognizione tal'altra determinazione, che le circostanze potranno esiggere. Fate in modo che la revoca possa aver effetto questa notte, per essere affissa domani mattina. Salute, e Fraternità

Massena

Roma 26 Ventoso Anno I. della Repub. Romana.

I Consoli decretano, che la sudetta Lettera sia eseguita immediatamente.

Riganti Console Presidente, Bonelli Console, Bassi Console, Pessuti Console, Costantini Console, Angelucci Console

Tom. I.

L